

VIOLENZA PRIVATA

1. Premessa

Questo articolo si prefigge di indicare gli aspetti essenziali del delitto di violenza privata, e, al contempo, per chi desidera approfondire l'argomento, fornisce una vasta rassegna di giurisprudenza attraverso cui è possibile definire i contorni giuridici del reato *de quo*. I casi, scelti tra le ultime sentenze della Suprema Corte, evidenziano il possibile concorso formale con altri reati simili, la specialità o l'assorbimento. Prima di iniziare ad esaminare la norma dobbiamo porre due concetti:

a. per **violenza**¹ in senso proprio si intende l'impiego dell'energia fisica per vincere un ostacolo, reale o supposto;

b. la **minaccia** consiste nel prospettare ad una persona un male futuro il cui avverarsi dipende dalla volontà dell'agente. Il male minacciato può riguardare non solo la vita, l'incolumità fisica, la libertà ecc. della persona, ma anche i beni patrimoniali, purché giuridicamente rilevanti.

2. La norma

Art. 610 c.p. - Violenza privata

«1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339²».

3. Bene giuridico protetto

La libertà personale, generalmente detta libertà morale.

¹ La giurisprudenza per **violenza** intende “qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza «impropria», che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione” (Cfr. Sent. 10133 del 05/02/2018).

² **Art. 339 c.p.- Circostanze aggravanti**

1. Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
2. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.
3. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone (1).

(1) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 2, del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2007, n. 41.

4. **Soggetto attivo**

Chiunque.

5. **Elemento soggettivo**

“Dolo generico” consistente nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia prevedendo quale conseguenza della propria azione che altri farà, tollererà od omettere qualche cosa.

6. **Elemento oggettivo**

E' costituito dalla violenza o la minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa di determinato: se tale determinatezza manca il delitto non si realizza. Non è necessario che la violenza e la minaccia siano esercitate direttamente sul soggetto passivo del reato, difatti il reato si concretizza anche se la violenza e la minaccia sono esercitate su una terza persona che sia legata al soggetto stesso da uno speciale vincolo affettivo o di solidarietà.

La violenza può esercitarsi sulle persone oppure sulle cose; la definizione di violenza sulle cose la ritroviamo al comma 2 dell'art. 392 c.p.³ (cfr. *Sez. 5, Sentenza n. 21559 del 09/03/2010*).

La condotta omissiva esula dalla fattispecie in oggetto (cfr. *Sez. 5, Sentenza n. 15651 del 07/03/2014*).

La violenza non deve essere fine a se stessa, ma deve essere strumentale ad un “evento” ulteriore (cfr. *Sez. 5, Sentenza n. 47575 del 07/10/2016*).

7. **Consumazione**

Nel momento in cui si verifica il “costringimento”.

8. **Prescrizione**

Ai sensi dell'art. 157 c.p.⁴, trattandosi di delitto, essa non può essere inferiore a sei anni.

9. **Tentativo**

E' possibile. Esso si verifica quando l'azione è idonea ad esercitare il costringimento, ma questo non avviene. In sostanza si ha tentativo punibile quando pur sussistendo l'idoneità dell'azione a limitare la libertà del soggetto passivo, quest'ultimo non adotti la condotta che la violenza e la

³ **Art. 392 c.p. - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.**

2. Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

⁴ **Art. 157 c.p. - Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.**

1. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria

minaccia esercitate nei suoi confronti erano preordinate ad ottenere e, pertanto, l'evento non si verifica (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29742 del 11/06/2013).

10. Procedibilità

D'ufficio (si segnala che da ultimo il D.lgs. 10 aprile 2018 n. 36 emanato per ampliare l'istituto della procedibilità a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell'offesa o per il suo modesto valore offensivo, non ha modificato la procedibilità per il reato di cui si discute).

11. Giurisprudenza

LA CONDOTTA

Non integra gli estremi del reato di violenza privata la **condotta preordinata a far desistere altri da un'azione "illecita"**, in quanto la condotta che si assume impedita con violenza o minaccia, ad opera di un terzo, deve esprimere una lecita modalità di esplicazione della personalità (Fattispecie in cui l'imputato, fermato in un supermercato in attesa della polizia, per avere rotto una bottiglia, aveva cercato di opporsi alla restrizione della propria libertà di movimento) (Sez. 5, Sentenza n. 8310 del 21/01/2016).

Non è configurabile il delitto di violenza privata allorché gli atti di violenza non siano diretti a costringere la vittima ad un "pati", **ma siano essi stessi produttivi dell'effetto lesivo**, senza alcuna fase intermedia di coartazione della libertà di determinazione della persona offesa (Fattispecie in cui la Corte, salva la sussistenza di eventuali altri reati, ha escluso la configurabilità di quello di cui all'art. 610 cod. pen. nella condotta dell'imputato che, affiancando con l'auto la persona offesa in bicicletta, la faceva cadere con una spinta, così costringendola ad interrompere il suo regolare percorso stradale) (Sez. 5, Sentenza n. 10132 del 05/02/2018).

Integra l'elemento della violenza, nella fattispecie criminosa di violenza privata, anche **l'energia fisica esercitata su una "cosa"** (Sez. 5, Sentenza n. 21559 del 09/03/2010).

Integra il delitto di violenza privata la condotta di coloro che, nell'ambito di una manifestazione di protesta, si **trattengono all'interno di un istituto scolastico, interrompendo lo svolgimento dell'attività didattica**, danneggiando mobili e suppellettili ed esponendo striscioni (Sez. 5, Sentenza n. 10498 del 16/01/2018).

È configurabile il **delitto tentato** e non quello consumato di violenza privata allorché, pur sussistendo l'idoneità dell'azione a limitare la libertà del soggetto passivo, quest'ultimo non adotti la condotta che la violenza e la minaccia esercitate nei suoi confronti erano preordinate ad ottenere e,

pertanto, l'evento non si verifichi (Fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il tentativo in presenza di una condotta violenta finalizzata a far fermare un'automobile, non essendo intervenuto l'arresto in quanto l'autista aveva cambiato direzione, imboccando una diversa strada) (Sez. 3, Sentenza n. 29742 del 11/06/2013).

L'elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una **violenza "impropria"**, che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (Fattispecie relativa a **sostituzione della serratura della porta di accesso di un vano-caldaia, con mancata consegna delle chiavi al condomino e inibizione dell'esercizio del diritto di servitù gravante sul locale**) (Sez. 5, Sentenza n. 11907 del 22/01/2010).

Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da **bloccare il passaggio, impedendo l'accesso alla persona offesa**, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (Sez. 5, Sentenza n. 1913 del 16/10/2017).

Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che, nell'ambito di manifestazioni di protesta per l'esecuzione di un'opera pubblica, **impedisce agli operai incaricati di svolgere i lavori previsti**, frapponendosi all'accesso ai macchinari con comportamenti tali da bloccarne l'utilizzo da parte loro, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (Sez. 5, Sentenza n. 48369 del 13/04/2017).

In tema di violenza privata, la condotta violenta è configurabile nell'utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo a comprimere coattivamente la libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa (Fattispecie relativa ad un minore sottoposto ad un'attività di osservazione psicologica durante l'orario scolastico, in cui il **mancato consenso dei genitori**, informati di tale attività, è stato ritenuto dalla Corte interpretabile come vero e proprio dissenso, integrandosi, in tal caso, il reato di cui all'art. 610 cod. pen.) (Sez. 5, Sentenza n. 40291 del 06/06/2017).

Ai fini del delitto di violenza privata, non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un **qualsiasi comportamento od atteggiamento**, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, **idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto**, finalizzato ad ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa (Sez. 5, Sentenza n. 29261 del 24/02/2017).

Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che **occupa il parcheggio riservato ad una “specifica” persona invalida** in ragione del suo "status", impedendone l'accesso, e, quindi, privandola della libertà di determinazione e di azione (Fattispecie in cui l'imputato aveva abusivamente occupato il parcheggio riservato ad uno specifico disabile dalle 10,40 del mattino alle 2 di notte, ora in cui l'autovettura veniva coattivamente rimossa dalla polizia locale) (*Sez. 5, Sentenza n. 17794 del 23/02/2017*).

Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino **la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo**, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà (Fattispecie in cui la S.C. ha “escluso” la sussistenza del reato nella condotta dell'imputato che, al fine di fare rispettare il regolamento condominiale, aveva reiteratamente minacciato, aggredito ed ingiuriato alcuni minorenni che facevano rumori giocando nel cortile condominiale con dei palloni, ed aveva tagliato questi ultimi con un coltello, in quanto tale condotta non aveva impedito ai giovani di riprendere gli stessi giochi) (*Sez. 5, Sentenza n. 1786 del 20/09/2016*).

L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una **condotta determinata**, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata; ne deriva che il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. **non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il "pati" cui la persona offesa sia costretta** (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva escluso la configurabilità del reato di violenza privata nella condotta degli imputati che, nel corso di una manifestazione sulla pubblica via, si erano introdotti per pochi istanti nei locali di una ditta dopo avere spinto una delle impiegate, in quanto la violenza aveva coinciso con la "costrizione a tollerare" la presenza degli imputati, escludendo il reato in questione nel quale, invece, **la violenza deve essere strumentale ad un evento ulteriore**) (*Sez. 5, Sentenza n. 47575 del 07/10/2016*).

Il delitto di violenza privata può essere integrato anche dalla **prospettazione di una condotta autolesionistica dell'agente**, quando la stessa sia idonea a coartare l'altrui autodeterminazione.

(Fattispecie nella quale l'imputato, dopo aver sparso della benzina sulle scale degli uffici comunali, aveva minacciato di bruciare tutto se non fosse stato ricevuto dal Prefetto per ottenere un posto di lavoro) (*Sez. 5, Sentenza n. 35003 del 12/04/2016*).

L'esercizio di diritti fondamentali, quale quelli di sciopero, riunione e manifestazione del pensiero, non può ritenersi legittimo quando trasmodi in lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti, non potendo in tal caso ritenersi applicabile la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. (Fattispecie riferita ai reati di violenza privata ed interruzione di pubblico servizio⁵ accertati a carico di uno studente che, nell'ambito di uno "sciopero", **aveva impedito per alcune ore l'accesso alla scuola e lo svolgimento delle consuete attività didattiche ai docenti e ad altri studenti non manifestanti, con corrispondente lesione del diritto allo studio di questi ultimi**) (*Sez. 5, Sentenza n. 7084 del 16/10/2015*).

L'elemento della violenza nel reato di cui all'art. 610 cod. pen. si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (In applicazione del principio, la S.C. ha stabilito che integra il reato di violenza privata la condotta di chi - **il marito nei confronti della moglie, nella specie - impedisce l'esercizio dell'altrui diritto di accedere ad un locale o ad una delle stanze di un'abitazione, chiudendone a chiave la serratura**) (*Sez. 5, Sentenza n. 4284 del 29/09/2015*).

Integra il reato di violenza privata la **condotta dell'infermiere il quale sottoponga a trattamento terapeutico un paziente che in relazione ad esso abbia, invece, manifestato un libero e consapevole rifiuto**, non potendosi ritenere applicabili, in tale ipotesi, neppure le scriminanti dell'adempimento di un dovere o dello stato di necessità, condizioni esimenti che cedono il passo rispetto al diritto all'inviolabilità della libertà personale, intesa anche come libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica (Fattispecie in cui l'operatore sanitario, in presenza di espresso e consapevole rifiuto all'apposizione di catetere, procedeva egualmente all'intervento sanitario nei confronti del paziente in ricovero, ricorrendo a violenza fisica per vincere la sua opposizione, picchiandolo sulle mani ed immobilizzandolo) (*Sez. 5, Sentenza n. 38914 del 18/03/2015*).

⁵ **Art. 340. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.**

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.
2. I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Integra il delitto di violenza privata la condotta di chi alla guida del proprio veicolo, compie deliberatamente **manovre tali da interferire significativamente nella guida di altro utente della strada, costringendolo ad una condotta diversa da quella programmata** (Nella specie, l'imputato, con il proprio veicolo, aveva superato quello della persona offesa, per poi sbarrarle la strada ed impedirle di andare nella direzione desiderata; la S.C., affermando il principio di cui in massima, ha ritenuto sussistente il reato) (*Sez. 5, Sentenza n. 33253 del 09/03/2015*).

Integra il reato di violenza privata la condotta di chi, abusando della sua qualità di insegnante di sostegno ed approfittando dello stato di soggezione e di incapacità di un minore portatore di handicap, **costringa questi, senza autorizzazione del genitore, a subire un taglio di capelli** (*Sez. 5, Sentenza n. 13538 del 10/02/2015*).

Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, **penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali inidonei a limitarne la libertà di movimento o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà** (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che ha affermato la responsabilità, in ordine al delitto di violenza privata, del sindaco di un Comune - che aveva invitato a dimettersi il revisore contabile del medesimo Comune, minacciando la revoca dall'incarico - senza tener conto del conflitto di opinioni tra sindaco e maggioranza, da un lato, e revisore contabile, dall'altro, su molteplici aspetti amministrativi nonché della circostanza che l'esperto revisore sapeva perfettamente che l'Amministrazione aveva solo il potere di proposta di revoca nei confronti del Consiglio comunale e, comunque, senza motivare sulle ragioni per le quali la pressione sul detto revisore era idonea, nel caso concreto a condizionarne la volontà fino a provocarne le forzate dimissioni dall'incarico) (*Sez. 5, Sentenza n. 3562 del 09/12/2014*).

Non integra il reato di violenza privata la richiesta di dimissioni rivolta, agli amministratori di una società, dal rappresentante dell'azionista di maggioranza, con l'avvertimento che l'assemblea, in caso contrario, non avrebbe approvato il bilancio, determinando gravi ripercussioni sul piano operativo ed occupazionale (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il reato, ritenendo **priva di idoneità intimidatoria la mera prospettazione di conseguenze pregiudizievoli per soggetti terzi**, quali la società ed i lavoratori) (*Sez. 6, Sentenza n. 20414 del 25/01/2013*).

Integra il reato di violenza privata nella forma del **“tentativo” l'esortazione a non denunciare un fatto prospettando all'interlocutore, in caso contrario, un "peggioramento della situazione"** (Sez. 5, Sentenza n. 8755 del 20/09/2012).

Integra il delitto di **“tentata”** violenza privata, la condotta del datore di lavoro che convochi la dipendente - rientrata al lavoro dopo un periodo di astensione obbligatoria per maternità - in un locale fatiscente e le prospetti di farla lavorare in un luogo degradato ed in condizioni invivibili nel caso di mancata accettazione delle condizioni imposte dalla società preordinate ad ottenere contro la sua volontà le dimissioni o il prolungamento del periodo di allontanamento dal lavoro mediante l'astensione facoltativa post-partum (Sez. 5, Sentenza n. 36332 del 30/04/2012).

In tema di violenza privata, integra il reato di cui all'art. 610 cod. pen. la condotta di colui che, **azionando a distanza il meccanismo di blocco di un cancello elettrico, impedisce alla persona offesa di uscire con la propria autovettura dalla zona garage del condominio**, costringendola a scendere dal veicolo e a staccare la corrente elettrica per neutralizzare la chiusura a distanza del cancello al fine di varcare l'accesso carraio dello stabile (Sez. 2, Sentenza n. 46786 del 24/10/2014).

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, è necessario l'esercizio della **violenza fisica o morale o la prospettazione di un male ingiusto, il cui verificarsi dipende dall'iniziativa dell'agente**, sicchè esula dal reato in questione la condotta meramente omissiva tenuta in relazione ad una richiesta altrui, anche quando la stessa si risolve in una forma passiva di mancata cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che integrasse il delitto di violenza privata la mancata consegna delle nuove chiavi dell'abitazione familiare da parte del marito alla moglie, con cui in precedenza era stata concordata la sostituzione della serratura) (Sez. 5, Sentenza n. 15651 del 07/03/2014).

Integra il delitto di **violenza privata aggravato dal metodo mafioso** la condotta intimidatoria posta in essere - con l'esito di determinare le dimissioni dall'incarico delle persone minacciate - da persona sottoposta a sorveglianza speciale di p.s. al fine di impedire a collaboratori dell'amministratore giudiziario di supermercato di sua proprietà, sottoposto a sequestro di prevenzione, la creazione di un inventario informatico della merce in magazzino, la regolarizzazione delle procedure concernenti gli ordinativi di merce ai fornitori e il pagamento degli stipendi ai dipendenti (Fattispecie relativa ad applicazione della misura cautelare della custodia in carcere) (Sez. 1, Sentenza n. 3478 del 25/11/2009).

DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRI REATI

Rapporti col delitto di estorsione

Si configura il delitto di **estorsione**⁶ nella forma consumata, e non tentata, anche nel caso in cui a seguito della condotta costringitiva, la persona offesa rilasci un assegno privo di provvista ovvero emesso per un conto corrente estinto, atteso che, con la consegna, si realizzano sia l'ingiusto profitto per il prenditore, consistente nel trasferimento del diritto di ottenere il pagamento della somma rappresentata nel documento, sia il simmetrico danno per l'emittente, consistente nel divenire parte di un rapporto obbligatorio a contenuto patrimoniale in forza del quale, per effetto dell'incorporazione del credito nel titolo, l'adempimento è dovuto dietro semplice presentazione dello stesso all'incasso (*Sez. 1, Sentenza n. 44853 del 17/05/2017*).

Integra il **reato di estorsione**, e non già quello di violenza privata, la condotta consistita nel costringere, mediante violenza o minaccia, un imprenditore ad effettuare un'assunzione non necessaria, sussistendo sia il requisito dell'ingiusto profitto, conseguito dalla persona assunta e connesso ad un'azione intimidatoria, sia quello del danno per la vittima, costretta a versare la relativa retribuzione (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione d'appello che aveva omesso di motivare in relazione alla "non necessità" dell'assunzione e, di conseguenza, in ordine al suo aver arrecato danno patrimoniale alla persona offesa) (*Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 20/01/2016*).

Integra il **delitto di estorsione e non quello di violenza privata**, la condotta del soggetto che faccia uso di violenza o minaccia per costringere il gestore di un bar a fornirgli consumazioni senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto, anche se esiguo, con relativo danno per il soggetto coartato (*Sez. 2, Sentenza n. 9024 del 05/11/2013*).

Integra il delitto di **tentata estorsione**, e non quello di **tentata violenza privata**, la condotta di chi ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impedire l'apertura di un esercizio commerciale per preservare gli interessi di un proprio congiunto che eserciti una attività simile,

⁶ **Art. 629 c.p. – Estorsione.**

1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 (1).
 2. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (2).
- (1) Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, e, successivamente, dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, L. 27 gennaio 2012, n. 3. Il testo in vigore prima di suddetta modifica era: "Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065."
- (2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, L. 23 giugno 2017, n. 103.

poiché in tal caso la condotta è rivolta a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno economico (*Sez. 2, Sentenza n. 3371 del 18/12/2012*).

Integra il reato di **estorsione**, e non già quello di violenza privata, la condotta consistita nel costringere, mediante violenza o minaccia, un imprenditore ad effettuare una assunzione non necessaria, essendo ingiusto il profitto conseguito dalla persona assunta, in quanto connesso ad un'azione intimidatoria, e sussistendo altresì il danno per la vittima, costretta a versare la relativa retribuzione (*Sez. 2, Sentenza n. 49388 del 04/12/2012*).

Il reato di violenza privata **non può ritenersi assorbito** da quello di **estorsione** qualora la minaccia proferita, sia pure contemporaneamente a quella estorsiva, tenda a costringere la parte lesa a non denunciare il torto patito e cioè a una **ulteriore limitazione della sua libertà**, tutelata appunto dal disposto dell'art. 610 cod. pen. (*Sez. 2, Sentenza n. 53267 del 22/09/2017*).

Integra il delitto di **tentata estorsione, e non quello di violenza privata**, la condotta di colui che, con minacce, pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo, quando la coartazione è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto (*Sez. 6, Sentenza n. 53429 del 05/11/2014*).

Integra il reato di **tentata violenza privata** e non già di **tentata estorsione** la minaccia diretta a costringere altri a ritirare la denuncia presentata nei confronti di un terzo, non essendo il vantaggio derivante dal ritiro della stessa connotato da contenuto patrimoniale o di utilità economica (*Sez. 2, Sentenza n. 46609 del 19/11/2009*).

Rapporti con il delitto di sequestro di persona

Il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di **sequestro di persona**⁷

⁷ **Art. 605 c.p. - Sequestro di persona.**

1. Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
2. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
 - 1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
 - 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
3. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. (1)
4. Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. (1)
5. Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:
 - 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
 - 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
 - 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore. (1)

l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento; ne consegue che, per il principio di specialità di cui all'art.15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento (*Sez. 5, Sentenza n. 44548 del 08/05/2015*).

Non è configurabile, in virtù del principio di specialità (art. 15 cod. pen.) il delitto di **violenza privata**, qualora la violenza fisica o morale sia usata direttamente ed esclusivamente per il fine previsto dal reato di **sequestro di persona**, e cioè per privare la vittima della libertà (Nella specie la parte offesa fu picchiata, spogliata dei cellulari e "caricata" su un'auto in cui ebbe inizio la privazione della sua libertà) (*Sez. 5, Sentenza n. 23215 del 01/03/2011*).

Il delitto di **violenza privata** ha in comune con il delitto di **sequestro di persona** l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia per il fatto che in esso viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso (*Sez. 1, Sentenza n. 36465 del 26/09/2011*).

Il delitto di **violenza privata**, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di **sequestro di persona** l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice cautelare che ha ritenuto configurabile nei confronti dell'indagato il concorso nel delitto di sequestro di persona per avere costretto la vittima a salire, dopo una colluttazione, a bordo di un'autovettura) (*Sez. 5, Sentenza n. 49610 del 14/10/2014*).

Il delitto di **violenza privata** ha in comune con il delitto di **sequestro di persona** l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia per il fatto che in esso viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso. Pertanto, quando l'agente persegua un fine ulteriore rispetto alla mera privazione della libertà di movimento, volto a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, i due reati concorrono, sussistendo distinte lesioni dei beni giuridici tutelati (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito il quale ha affermato la responsabilità, in ordine ai reati di cui agli art. 605 e 610 cod. pen., nei confronti dell'imputato per

(1) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 29, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94.

avere costretto la persona offesa, già in stato di privazione della libertà di movimento nel suo appartamento, a telefonare alla moglie in ora notturna per chiedere di rilasciare una procura a vendere un terreno destinato a soddisfare, col ricavato, il credito dello stesso imputato) (*Sez. 5, Sentenza n. 10543 del 31/10/2014*).

Rapporti con altri delitti

L'espianto di ovociti dall'utero di una donna, realizzato in ambiente ospedaliero contro la sua volontà, da personale medico, configura il delitto di **violenza privata** e non quello di **rapina**, in quanto gli ovociti, benché destinati ad essere espulsi o trasformati mediante la fecondazione, fanno parte del circuito biologico dell'essere umano e non possono essere considerati "cose mobili" solo temporaneamente detenute dalla donna all'interno del suo corpo (*Sez. F, Sentenza n. 39541 del 17/08/2016*).

Non è configurabile il delitto di **rapina**⁸, nemmeno nella forma tentata, bensì quello di **violenza privata**, quando la persona offesa è costretta, con violenza o minaccia, a consegnare un proprio bene

⁸ **Art. 628 c.p. – Rapina.**

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante **violenza alla persona o minaccia**, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500 (1).
2. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
3. La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098 (2):
 - 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
 - 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
 - 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis (3);
 - 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (4);
 - 3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto (5);
 - 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (6);
 - 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne (7).
4. Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098 (8).
5. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3- quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (9).

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 8, lett. a), L. 23 giugno 2017, n. 103.

(2) Comma sostituito dall'art. 1, comma 8, lett. b), L. 23 giugno 2017, n. 103.

(3) Comma prima sostituito dall'art. 3, L. 14 ottobre 1974, n. 497, sulla criminalità, e poi così modificato dall'art. 9, L. 13 settembre 1982, n. 646, sulle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, e dall'art. 8, terzo comma, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in L. 18 febbraio 1992, n. 172, sul Fondo per le vittime di estorsioni.

(4) Numero aggiunto dalla lett. a) del comma 27 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, così modificato dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 7, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(5) Numero aggiunto dalla lettera a) del comma 27 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(6) Numero aggiunto dalla lettera a) del comma 27 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(7) Numero aggiunto dall'art. 7, comma 2, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

per un uso meramente momentaneo e ne conserva inoltre il controllo durante l'utilizzo, senza che l'agente consegua un autonomo possesso della cosa (Fattispecie in cui la vittima era stata **costretta a consegnare un motorino all'imputato per un uso momentaneo**, ma aveva ottenuto che a bordo del mezzo prendesse posto anche una persona di sua fiducia a garanzia della restituzione del veicolo) (Sez. 2, Sentenza n. 34905 del 07/05/2013).

Il reato di **violenza privata** è speciale rispetto al reato di **atti persecutori** di cui all'art. 612 bis cod. pen. in considerazione dell'elemento specializzante dato dallo scopo di costringere altri a fare, tollerare od omettere qualcosa, impedendone la libera determinazione con una condotta immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica del soggetto passivo (Sez. 3, Sentenza n. 25889 del 20/03/2013).

Tra il reato di **violenza privata**, di cui all'art. 610 cod. pen., e quello di **lesioni personali volontarie**, di cui all'art. 582 cod. pen.⁹, è configurabile il concorso formale, essendo diversi i beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato, e l'integrità fisica nel secondo (Sez. 2, Sentenza n. 17767 del 07/03/2017).

L'elemento oggettivo del **reato di attentato contro i delitti politici** del cittadino, previsto dall'art. 294 cod. pen.¹⁰, consiste in una condotta connotata da violenza, minaccia o inganno che si traduce nell'impedimento all'esercizio dei diritti politici in senso stretto, correlati al diritto di elettorato attivo e passivo, e non di qualsiasi manifestazione del pensiero che possa riguardare scelte politiche, il cui impedimento integra gli estremi della fattispecie generica e sussidiaria del reato di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 294 cod. pen. con riferimento alla condotta violenta posta in essere dagli indagati nei confronti di soggetti appartenenti ad un comitato politico che procedeva ad un sondaggio tra i propri iscritti per la scelta del candidato per la carica di sindaco, qualificando come **violenza privata** tale azione di disturbo, che ricade sull'espressione della manifestazione del pensiero politico,

(8) Comma inserito dall'art. 1, comma 8, lett. c), L. 23 giugno 2017, n. 103.

(9) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 27 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

⁹ **Art. 582 c.p. - Lesione personale.**

1. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (1)
2. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016.

¹⁰ **Art. 294 c.p. - Attentati contro i diritti politici del cittadino.**

1. Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

funzionalmente preliminare alla scelta sul futuro esercizio del diritto politico) (*Sez. 6, Sentenza n. 51722 del 09/11/2016*).

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, la decisione di condanna per il reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.) a fronte della contestazione del **delitto di intralcio alla giustizia** (art. 377, comma terzo, cod. pen.)¹¹, trattandosi di figure criminose che hanno in comune l'elemento della minaccia o della violenza, funzionali al conseguimento dello scopo avuto di mira dall'agente, vale a dire l'induzione della vittima a determinati comportamenti (*Sez. 5, Sentenza n. 34939 del 10/06/2016*).

La **violenza privata e il danneggiamento**¹² non danno luogo a un'ipotesi di reato complesso (danneggiamento con violenza alla persona), bensì a concorso di reati autonomi, in quanto la strumentalità della violenza, che nel primo reato è volta al fine di costringere altri a fare o ad omettere qualcosa, fuoriesce dallo schema tipico del secondo reato, in cui è sufficiente che la violenza sia fine

¹¹ **Art. 377 c.p. - Intralcio alla giustizia (1).**

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi (2).
 2. La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.
 3. Chiunque usa **violenza o minaccia** ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo. (2)
 4. Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339. (2)
 5. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
- (1) La precedente rubrica: "Subornazione" è stata così modificata dall'attuale art. 14, comma 1, della L. 16 marzo 2006, n. 146.
- (2) Comma prima sostituito dall'art. 11, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, e poi così modificato dall'art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 397 e dall'art. 10, comma 8, L. 20 dicembre 2012, n. 237.

¹² **Art. 635 c.p. - Danneggiamento (1)**

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 2. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
 - 1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
 - 2) opere destinate all'irrigazione;
 - 3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
 - 4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
 3. Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
- (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

a se stessa o tutt'al più che sia compiuta al fine di danneggiare (*Sez. 5, Sentenza n. 13550 del 24/02/2015*).

Integra gli estremi del reato di **violenza privata** - e non quello di **interferenze illecite nella vita privata**¹³ - la condotta di colui che, avendo carpito abusivamente immagini nel locale docce di una piscina comunale, le commercializzi sul web contro la volontà dei soggetti ripresi nei filmati, non ricorrendo, in tal caso, il contesto domiciliare protetto, ex art. 615 bis cod. pen. e sussistendo, invece, il rinnovarsi di una persistente coazione psichica nei confronti di chi non può sottrarsi alle reiterate violazioni della sua intimità, idonea ad integrare la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 610 cod. pen. (*Sez. 5, Sentenza n. 28174 del 14/05/2015*).

Il reato di **maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli**¹⁴ non può ritenersi assorbito in quello di violenza privata, non soltanto perchè è più gravemente punito rispetto al secondo, ma anche perchè si tratta di delitti posti a tutela di beni giuridici diversi (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, diversamente, il reato di cui all'art. 610 cod. pen. non concorre con quello di minaccia¹⁵

¹³ **Art. 615-bis c.p. - Interferenze illecite nella vita privata.**

1. Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
3. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

¹⁴ **Art. 572 c.p. - Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (1).**

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. (...) (2)
2. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

(1) L'articolo che recitava: "Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni." è stato così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(2) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

¹⁵ **Art. 612 c.p. - Minaccia.**

1. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. (1)

2. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno (2).

3. Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 (3).

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2-ter, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 aprile 2018, n.36.

aggravata, in quanto quest'ultimo è assorbito nel primo, costituendo la minaccia una delle condotte che caratterizzano la violenza privata) (*Sez. 3, Sentenza n. 22769 del 06/05/2010*).

Integra il reato di **violenza privata**, aggravato dall'abuso della relazione di prestazione d'opera, e non il reato di **maltrattamenti in famiglia o quello di atti persecutori** ex art. 612-bis¹⁶, cod. pen., la condotta violenta e minacciosa reiteratamente posta in essere da un capo officina nei confronti di un meccanico, in modo da **costringere il lavoratore**, nel contesto di un'azienda organicamente strutturata, **a tollerare una situazione di denigrazione e deprezzamento delle sue qualità lavorative** (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso, nell'ambito del rapporto di lavoro, la presenza di una posizione di supremazia formale e sostanziale nei confronti del soggetto passivo, con forme e modalità tali da assimilarne i caratteri a quelli propri di un rapporto di natura para-familiare) (*Sez. 6, Sentenza n. 44803 del 25/11/2010*).

Non sussiste il reato di **esercizio arbitrario delle proprie ragioni** (art. 393 cod. pen.)¹⁷ - ma quello di **violenza privata aggravata** - nel caso in cui il creditore incarichi soggetti dei quali conosca i metodi violenti e minacciosi per costringere il proprio debitore all'adempimento, in quanto, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 393 cod. pen., la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico (Nella specie, tra l'altro, la persona offesa ha corrisposto quanto dovuto (euro 46.000) ma

¹⁶ **Art. 612-bis c.p.- Atti persecutori (1)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. (2)
 2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (3)
 3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
 4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. (4)
- (1) Articolo inserito dall'art. 7 del D. L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38. Comma così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94.
- (2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
- (3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

¹⁷ **Art. 393 c.p. - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.**

1. Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.
2. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.
3. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.

giungendo a tale risultato a seguito di resistenze alle originarie pretese macroscopicamente superiori (130 mila euro) e rimaste, per tale superiore parte, prive di dimostrata giustificazione) (*Sez. 5, Sentenza n. 26176 del 19/05/2010*).

Ricorre il delitto di **violenza privata** e non quello di **esercizio arbitrario delle proprie ragioni** con violenza alle persone allorchè si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costringitivo dell'altrui libertà di determinazione, in termini di particolare gravità (*Sez. 5, Sentenza n. 7468 del 28/11/2013*).

CONCORSO E NON CON ALTRI REATI

Tra il reato di **violenza privata**, di cui all'art. 610 cod. pen., e quello di **lesioni personali** volontarie, di cui all'art. 582 cod. pen., è configurabile il **concorso formale**, essendo diversi i beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato, e l'integrità fisica nel secondo (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'assorbimento del reato di violenza privata in quello di lesioni, precisando che le lesioni - una testata in faccia ad un cronista al fine di farlo allontanare dal luogo in cui si trovava il ricorrente - erano state inflitte per realizzare la violenza privata) (*Sez. 5, Sentenza n. 21530 del 08/02/2018*).

È configurabile il **concorso** tra il reato di **violenza privata** e quello di **atti persecutori**, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, in quanto l'art. 610 cod. pen. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, ovvero la libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione; mentre l'art. 612 bis cod. pen. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica - ed in definitiva della persona nel suo insieme - che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volontà (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'"alterazione delle abitudini di vita" non può considerarsi una peculiare ipotesi di violenza privata, avendo la prima una ampiezza di molto maggiore rispetto al fare, omettere o tollerare qualcosa per effetto della coartazione esercitata sulla volontà della vittima) (*Sez. 5, Sentenza n. 4011 del 27/10/2015*).

Il delitto di **violenza privata** non concorre con quello di **violenza sessuale**¹⁸ quando la violenza fisica o morale è del tutto strumentale rispetto al compimento degli atti sessuali e non rappresenta un "*quid pluris*" che eccede il compimento dell'attività sessuale coatta (Fattispecie in cui la condotta era

¹⁸ **Art. 609-bis c.p. - Violenza sessuale.**

1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
 - 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
 - 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
3. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

consistita nel trattenere violentemente la vittima a bordo di una autovettura, somministrarle sostanza stupefacente ed immediatamente violentarla) (*Sez. 3, Sentenza n. 37367 del 06/06/2013*).

Il reato di **violenza sessuale** concorre con il delitto di **violenza privata**, quando quest'ultimo, pur strumentale rispetto alla condotta criminosa del primo, rappresenta un "*quid pluris*" che eccede il compimento dell'attività sessuale coatta (Fattispecie di violenza privata consistita nella condotta di **asportazione del telefono cellulare di mano alla persona offesa al fine di impedire a questa di invocare aiuto**) (*Sez. 3, Sentenza n. 29901 del 09/06/2011*).

In tema di **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il reato di cui all'art. 603 bis**¹⁹, cod. pen., punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, non si risolvono nella mera violazione delle regole relative all'avviamento al lavoro sanzionate dall'art. 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il requisito della intimidazione nella rinuncia dei lavoratori stranieri, privi di adeguati mezzi di sussistenza, a richiedere il pur irrisorio compenso pattuito con l'agente, per il timore di non essere più chiamati a lavorare) (*Sez. 5, Sentenza n. 14591 del 04/02/2014*).

Il reato di **esercizio arbitrario delle proprie ragioni** si differenzia da quello di **violenza privata** - che ugualmente contiene l'elemento della violenza o della minaccia alla persona - non nella

¹⁹ **Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (1).**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
 - 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
 - 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
 2. Se i fatti sono commessi mediante **violenza o minaccia**, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
 3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
 - 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 - 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
 4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
 - 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
 - 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
 - 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
- (1) Articolo inserito dall'art. 12, comma 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della suddetta L. 199/2016.

materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all'art. 392 cod. pen. l'agente deve essere animato dal **fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli compete giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata**. Occorre, per altro verso, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 392 cod. pen., accertare che la condotta rivesta i connotati dell'**arbitrarietà**, la quale non sussiste qualora la violenza sulle cose sia esercitata al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento della "res", sempre che l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto di godimento del bene (Fattispecie in cui l'imputato aveva parcheggiato i propri veicoli nel cortile di sua proprietà costituente l'unico accesso al garage della persona offesa) (*Sez. 5, Sentenza n. 23923 del 16/05/2014*).

Sussiste il concorso tra il reato di **esercizio arbitrario delle proprie ragioni** e quello di **violenza privata** qualora, nel medesimo contesto, l'agente ponga in essere distinte condotte minacciose volte, l'una, ad ottenere l'estinzione di un debito e l'altra il ritiro di una denuncia (*Sez. 6, Sentenza n. 31361 del 04/07/2011*).

A Martina

Bibliografia

ANTOLISEI Francesco – Manuale di Diritto Penale – Parte Speciale, decima edizione integrata e aggiornata a cura di L. Conti.

MASULLO Maria Novella - Ampliati gli spazi della procedibilità a querela per i reati che offendono la persona e il patrimonio: valorizzato (adeguatamente) l'interesse privato alla punizione del colpevole? (reperibile in <https://www.penalecontemporaneo.it/>).

SANTORO Vincenzo - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone ed estorsione: il nodo del profitto ingiusto (reperibile in <https://www.ratioiuris.it/>).